



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 29/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 30 ottobre 2012, n. 241

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione parco acquatico in contrada Losciale, nel Comune di Monopoli - Proponente: LEO 3000 S.p.A. - Revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies l. 241/90 e s.m.i. della D.D. n. 139 del 21.06.2012 e contestuale adozione nuovo provvedimento.

L'anno 2012 addì 30 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 21.06.2012, pubblicata sul BURP n. 106 del 19.07.2012, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.06.2012, veniva assoggettato alle procedure di Valutazione di impatto ambientale il parco acquatico da realizzarsi in Monopoli (Ba), alla c.da Losciale - Fg 113, p.lle 47, 48, 49 e 64;
- in data 28.08.2012, in riscontro alle note acquisite al protocollo del Servizio Ecologia n. 6310 del 02.08.2012 e n. 6479 del 06.08.2012 con documentazione integrativa allegata, nel corso della seduta del Comitato Reg.le di VIA, si teneva l'audizione del progettista delle opere concernenti la realizzazione del parco acquatico in questione.

Infatti con le istanze sopra specificate era stata richiesta un'audizione al fine di consentire il riesame del parere del Comitato Reg.le di V.I.A. formalizzato con la sopra citata determinazione.

Tale esigenza veniva motivata dalla circostanza che il progetto inizialmente presentato, valutato dal Comitato reg.le di V.I.A., era stato modificato a seguito degli approfondimenti sugli impatti, in particolar modo quelli connessi al sito archeologico di Egnazia.

Tali modifiche avevano condotto all'espressione in data 14.06.2012 del parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia, consegnato dal proponente in data 23.07.2012 presso lo scrivente Servizio Ecologia, congiuntamente ai pareri favorevoli di altri Enti coinvolti, nel frattempo acquisiti, ai quali si aggiungeva in data 31.07.2012 il parere di non assoggettabilità a V.I.A. della Provincia di Bari.

Il Comitato reg.le di V.I.A. pertanto prendeva atto di quanto dichiarato dal progettista relativamente alle modifiche introdotte, migliorative rispetto al progetto già valutato, e si dichiarava disponibile al riesame del parere espresso in data 07.06.2012 sulla base della documentazione integrativa acquisita al protocollo n. 6479 del 06.08.2012, fermo restando l'impegno del proponente a garantire quanto previsto dalla normativa vigente per le modifiche introdotte in ordine alla forme di pubblicità per il progetto

modificato;

RILEVATO CHE:

- con la già citata nota in premessa prot. n. 6479 del 06.08.2012 la società proponente provvedeva a depositare la seguente documentazione:
 - Documento di previsione di impatto acustico;
 - Tavole rev.6 costituite da:
 - Tav. 0/FR: Fotorendering;
 - Tav. 0/RP: Relazione Paesaggistica Integrativa giugno 2012;
 - Tav. 0/RCA-I: Relazione Ciclo Acque Integrativa;
 - Tav.2 e 2/A: Inquadramento generale dell'intervento;
 - Tav.2/b:Area stralciata da "area di proprietà in seguito all'analisi idrologica-idraulica;
 - Tav. 4D: Vincoli;
 - Tav. 5/C: Svincolo su ex S.P.90;
 - Tav. 6: Sistemazioni esterne e viabilità interna;
 - Tav. 7: Sistema del verde;
 - Tav.9: Corpo ingresso;
 - Tav. 11 /M: Impianto sub-irrigazione,

ed i pareri di seguito riportati:

- Parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino prot. n. 12896 del 14.11.2011;
- Deliberazione della Giunta Comunale n.178 del 28.11.2011 che ha dichiarato l'intervento in discussione "iniziativa di interesse pubblico e rilevante importanza strategica";
- Parere preliminare favorevole C.P.V.L.P.S. - Agibilità ad uso pubblico spettacolo prot. n. 46939/spett. del 24.11.2011;del 11.01.12;
- Parere favorevole prot. n. 2364 del 30.01.2012 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi - Bari condizionato al rispetto delle seguenti condizioni: "...siano predisposte ulteriori due uscite di sicurezza...si dovranno prevedere un congruo numero di pulsanti di sgancio della tensione elettrica nei vari compartimenti, opportunamente segnalati...";
- Parere preventivo di assenza vincoli di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Bari, BAT e Foggia prot. n. 1468 del 31.01.12
- Parere igienico-sanitario favorevole dell'Azienda Sanitaria provincia Bari - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Pubblica - Monopoli- prot. n. 178 del 14.02.2012;
- Parere favorevole prot. n. 126/7 del 16.02.2012 espresso dall'ASL BA - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, condizionato alla realizzazione dell'impianto di aerazione forzata;
- Autorizzazione immissione acque meteoriche del Servizio Ambiente della Provincia di Bari rilasciato con Determinazione n. 115 del 20.02.2012;
- Parere favorevole prot. n. 10158 del 25.01.2012, rilasciato dall'Acquedotto Pugliese in merito alla proposta di realizzazione di tronco idrico e fognario del 14.02.12;
- Parere favorevole del 06.04.2012 espresso sulle parti strutturali dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari sulle parti strutturali del 06.04.12
- Parere di conformità alle norme edilizie ed urbanistiche della IV Area Tecnica del Comune di Monopoli prot. n. 25524 del 09.05.2012;
- Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia prot. n. 7444 del 14.06.2012, condizionato a: "...che tutti gli interventi che comportino movimentazione di terreno devono essere effettuati sotto il controllo di un archeologo con comprovata esperienza...e che dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi ove si prevede lo scavo in profondità per la realizzazione di impianti pozzetti e vani tecnici interrati. Eventuali rinvenimenti di interesse archeologico potranno

determinare la variazione del progetto...”;

- Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Monopoli prot. n. 39016 del 20.07.2012;
- Parere di non assoggettabilità dell'intervento proposto alla procedura di V.I.A. espresso dal comitato provinciale di V.I.A. nella seduta del 31.07.2012 e formalizzato dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari con nota prot. n. 133589 del 31.07.2012;

VISTO CHE:

- In ottemperanza a quanto richiesto dal Comitato Reg.le di V.I.A. relativamente alle forme di pubblicità per il progetto modificato, la società proponente provvedeva a pubblicare sul BURP n. 131 del 06.09.2012 ed il Comune di Monopoli - Area VII - Sviluppo locale - SUAP -, con nota acquisita al prot. n. 7248 del 13.09.2012, comunicava che in data 03.09.2012 aveva provveduto alla pubblicazione presso l'albo pretorio del progetto così come integrato e modificato;

Nella seduta del 02.10.2012 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutata la documentazione agli atti così si esprimeva:

Premesso che questo Comitato VIA si era già espresso sul progetto in data 07.06.2012 ritenendo che l'intervento dovesse essere assoggettato a procedura di VIA, motivando tale scelta sia valutando e condividendo le perplessità contenute nei propri pareri dai vari Enti competenti ad esprimersi, sia per alcuni aspetti di carattere generale e di sicurezza legati alla specificità del sito e del relativo sistema viario.

Per un maggior dettaglio dei pareri e delle relative motivazioni si rimanda al citato parere del 07.06.2012.

Successivamente, a seguito del suddetto parere, la Ditta inviava una richiesta di riesame del progetto e, contestualmente, l'audizione da parte del Comitato del tecnico progettista in modo da chiarire alcuni aspetti del progetto.

La richiesta veniva avanzata in quanto il progetto inizialmente valutato dal Comitato VIA, aveva subito delle modifiche a seguito degli approfondimenti sugli impatti, in particolar modo quelli connessi al sito archeologico di Egnazia.

In particolare le variazioni riguardano:

- l'eliminazione delle tensostrutture e la riduzione dell'altezza del faro di ingresso al parco al fine di ridurre l'impatto visivo,
- l'eliminazione della rotatoria sotto la quale potrebbero essere presenti resti archeologici e la sua sostituzione con svincolo a raso,
- la riduzione dei posti auto a favore di una maggiore naturalizzazione dell'area parcheggio.

A seguito di tali modifiche, in data 14.06.2012, è stato espresso il parere favorevole della Sovrintendenza dei beni archeologici, consegnato dal proponente in data 23.07.2012 presso il Servizio scrivente, congiuntamente ai pareri favorevoli di altri Enti coinvolti nel frattempo acquisiti, ai quali si è aggiunto in data 31.07.2012 il parere di non assoggettabilità a V.I.A. della Provincia di Bari.

Pertanto, il Comitato in data 28.08.2012 in sede di audizione ritenne che sulla base della documentazione integrativa e delle migliorie apportate al progetto fosse possibile procedere ad un suo riesame.

CONCLUSIONI

Alla luce delle integrazioni, del nuovo progetto e dei pareri rilasciati dagli Enti competenti, il Comitato VIA esprime parere di non assoggettabilità a VIA del progetto presentato dalla LEO 3000 S.p.A. alle condizioni tutte riportate nei pareri stessi.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 21.06.2012 per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e di ritenere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.10.2012, escluso dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto concernente la realizzazione di un parco acquatico in contrada Losciale, nel Comune di Monopoli, proposto della LEO 3000 S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Quirino Majorana, 171 -;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell' Ufficio
Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS
Dott. G. Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
